

Comune di San Bassano

Provincia di Cremona

Responsabile del progetto:

Bertoli Roberto

Ordine Architetti, P., P. e C. Prov. CR n. 617

indirizzo: Via IV Novembre, 23 - 26013 Crema (CR)

mobile: 339 869 7889

mail: servizitecnici@studio-bertoli.it

c.f: BRT RRT 78L02 D142 R

p.IVA: 01343830194

timbro e firma del progettista

Collaboratori:

Stefano Fregonese

Laura Tasca

Committente:

Comune di San Bassano

Indirizzo: Piazza del Comune n. 5
26020-San Bassano (CR)

Il Sindaco

Sig. Giuseppe Papa

Il Segretario Comunale

Dott. Massimo Liverani Minzoni

Il Responsabile Area tecnica

Arch. Roberto Chiari

Data:

Ottobre 2024

Piano Regolatore Cimiteriale

ai sensi della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)
R.R. 14 giugno 2022 n. 4

NDA.01

Regolamento polizia mortuaria

-

Adozione

Delibera C.C.

del

Approvazione

Delibera C.C.

del

Pubblicazione BURL - Serie Avvisi e Concorsi

n°

del

INDICE	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
art. 1.	Oggetto del regolamento	5
art. 2.	Competenze	5
art. 3.	Responsabilità	6
art. 4.	Presunzione di legittimazione	6
art. 5.	Servizi gratuiti ed a pagamento	7
art. 6.	Atti a disposizione del pubblico	8
	TITOLO II – FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI	9
art. 7.	Deposizione della salma nel feretro	9
art. 8.	Trasporti funebri, orari e percorso	9
art. 9.	Orario dei trasporti	10
art. 10.	Riti religiosi o civili	10
art. 11.	Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione	11
art. 12.	Trasporti in luogo diverso dal cimitero	11
art. 13.	Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali	11
art. 14.	Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio	12
	TITOLO III - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE	13
art. 15.	Disposizioni generali – vigilanza	13
art. 16.	Reparti speciali nel cimitero	13
art. 17.	Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	13
	TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	15
art. 18.	Disposizioni generali	15
art. 19.	Piano regolatore cimiteriale	15
	TITOLO V - INUMAZIONI E TUMULAZIONI	17
art. 20.	Inumazione	17
art. 21.	Cippo	17
art. 22.	Tumulazione	18
art. 23.	Deposito provvisorio	20
	TITOLO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	21
art. 24.	Esumazioni ordinarie	21
art. 25.	Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	21
art. 26.	Esumazione straordinaria	21
art. 27.	Estumulazioni	22
art. 28.	Esumazioni ed estumulazioni a pagamento	23

art. 29. Oggetti da recuperare.....	23
art. 30. Disponibilità dei materiali.....	24
TITOLO VII - CREMAZIONE.....	25
art. 31. Cremazione e urne cinerarie	25
art. 32. Dispersione delle ceneri	25
art. 33. Affidamento dell'urna cineraria.....	26
art. 34. Condizione di convivenza	27
art. 35. Autorizzazione alla sepoltura di urne	27
art. 36. Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 30 anni per le salme tumulate	27
TITOLO VIII - POLIZIA DEI CIMITERI.....	28
art. 37. Orario.....	28
art. 38. Disciplina dell'ingresso.....	28
a. Divieti speciali	28
art. 39. Riti funebri	29
art. 40. Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture.....	29
art. 41. Fiori e piante ornamentali	29
art. 42. Materiali ornamentali.....	30
TITOLO IX - CONCESSIONI.....	31
art. 43. Sepolture private	31
art. 44. Durata delle concessioni.....	32
art. 45. Modalità di concessione	32
art. 46. Uso delle sepolture private.....	32
art. 47. Manutenzione.....	34
a. Cappelle storiche	34
art. 48. Costruzione delle opere – termini	34
TITOLO X - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE.....	35
art. 49. Divisione, subentri	35
art. 50. Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni	36
art. 51. Rinuncia a concessione di aree non utilizzate	36
art. 52. Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	36
art. 53. Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni	36
TITOLO XI - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE.....	37
art. 54. Revoca.....	37
art. 55. Decadenza.....	37

art. 56.	Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza	38
art. 57.	Estinzione.....	38
TITOLO XII - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI.....		39
art. 58.	Accesso al cimitero	39
art. 59.	Autorizzazioni, permessi di costruzione di sepolture private, collocazione di ricordi funebri..	39
art. 60.	Abaco degli interventi.....	40
art. 61.	Abaco del colore	40
art. 62.	Responsabilità - deposito cauzionale	40
art. 63.	Recinzione aree - materiali di scavo	41
art. 64.	Introduzione e deposito di materiali	41
art. 65.	Orario di lavoro.....	41
art. 66.	Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti.....	41
art. 67.	Vigilanza	41
art. 68.	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	42
TITOLO XIII - DISPOSIZIONI VARIE.....		43
art. 69.	Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.....	43
art. 70.	Catasto cimiteriale e registrazioni	43
art. 71.	Annotazioni in catasto cimiteriale	43
art. 72.	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	44
art. 73.	Schedario dei defunti.....	44
art. 74.	Scadenziario delle concessioni	44
TITOLO XIV - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI.....		45
art. 75.	Efficacia delle disposizioni del regolamento.....	45
art. 76.	Responsabile del servizio di poliziamortuaria	45
art. 77.	Concessioni pregresse	45
art. 78.	Sepolture private a tumulazioni pregresse - mutamento del rapporto concessorio	45
art. 79.	Sanzioni.....	46
art. 80.	Disposizioni finali e transitorie	46
ALLEGATO n. 3 al RR. N. 4 del 14 giugno 2022 <i>“Caratteristiche tecniche dei loculi”</i>		47

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1. Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il presente regolamento ai sensi:

R.D.1265/34

D.P.R. 285/1990

Legge n. 578 del 29.12.1993

D.L. n. 582 del 22.08.1994

Art. 42 D. lgs. 18.08.2000

Legge n. 130/2001

Legge n. 166/2002

Legge regionale n. 22/2003

Regolamento Regione Lombardia n. 6 del 09.11.2004

D.g.r. n. 7/20278 del 21.01.2005

Legge regionale n.4/2022

art. 2. Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quando agisce quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i. e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. e i.

Le competenze in merito all'organizzazione e funzionamento dei cimiteri comunali vengono esercitate dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Concorrono, inoltre, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia.

A – il medico pubblico per tutti gli aspetti igienico sanitari riguardanti i cimiteri

B – l'ufficio tecnico comunale per la progettazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri e per le opere edilizie dovute a ristrutturazione o nuove costruzioni.

C – l'ufficio economato per la fornitura dei materiali, delle attrezzature varie e per il servizio di illuminazione votiva.

Gli operai addetti ai servizi cimiteriali devono eseguire e disimpegnare in genere tutti i lavori che venissero loro affidati dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale su segnalazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria ed in particolare:

- eseguire le operazioni riguardanti traslazioni di cadaveri, inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni;
- scavare le fosse per inumazione ed esumazione delle salme;
- provvedere alla demolizione delle lapidi o monumenti esistenti sulle fosse scadute od abbandonate con rimozione e trasporto dei materiali provenienti da tali demolizioni e da opere murarie in genere;
- provvedere alla posa del cippo e della targhetta sulle fosse in campi comuni;
- provvedere alla pulizia e manutenzione generale di tutte le opere e servizi interni, piazzali, pozzetti, porticati, monumenti del Comune e campi di sepolture, gabinetti, ingresso e camera mortuaria;
- provvedere allo sgombero della neve;
- attenersi scrupolosamente alle norme circa il rinvenimento degli oggetti preziosi o ricordi personali.
- astenersi dallo svolgere mansioni diverse rispetto a quelle assegnate per obbligo di servizio.

art. 3. Responsabilità

1. Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

art. 4. Presunzione di legittimazione

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e con il loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune.

2. Le eventuali controversie che potrebbero sorgere tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale estranea all'azione che ne consegue.

3. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversa sottopostagli.

art. 5. Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e precisamente.

a) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel comune;

b) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari.

c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;

la deposizione delle ossa in ossario comune

la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

d) il recupero e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla via o in luogo pubblico nell'ambito del territorio del Comune di San Bassano

2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.

Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, si accerti una modifica della situazione economica dei familiari ogni spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura dovranno essere rimborsate al comune entro 90 giorni dall'invito ad effettuare il pagamento

Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 Codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura.

4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

6. Il comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i., può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.

7. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

8. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

art. 6. Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici del Comune di San Bassano è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili

- a) l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.

TITOLO II – FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

art. 7. Deposizione della salma nel feretro

1. Per i trasporti di salma e di cadaveri si applicano le normative previste dagli articoli 7-8 -9 del regolamento regionale n. 4/2022 e quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

2. La vestizione della salma ed il collocamento nel feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura.

art. 8. Trasporti funebri, orari e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
- e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
- f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta.

Ferme restando le disposizioni in materia di circolazione stradale contenute nelle vigenti disposizioni di legge, nel regolamento di Polizia Urbana, nelle ordinanze emesse dal Sindaco e dal responsabile d'area in materia, spetta alla Polizia Locale stabilire il percorso che il corteo funebre dovrà seguire. Esso di norma seguirà la via più breve dall'abitazione del defunto o dal luogo di deposito della salma sino alla chiesa nel caso di funzioni religiose e, da questa, al cimitero. L'agente di Polizia Locale o suo delegato alla scorta potrà, per motivi di sicurezza stradale, viabilità o altro, adottare un differente percorso od ogni altro accorgimento necessario per la sicurezza pubblica (es. fermare temporaneamente il traffico durante il caricamento del feretro sul carro funebre ecc)

Analoga disposizione circa il percorso da adottare sarà utilizzata per i funerali senza funzione religiosa che debbono raggiungere il cimitero.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il responsabile del servizio di polizia locale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6. I funerali saranno effettuati con le autovetture nel tragitto dall'abitazione alla chiesa quando l'abitazione sia posta fuori dal centro abitato, ad eccezione delle abitazioni contigue al centro abitato. Il responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria potrà accogliere la richiesta di effettuazione di funerali in macchina per le abitazioni che, pur collocate all'interno del centro abitato, si trovano agli estremi confini dello stesso.

Il tragitto dalla chiesa al cimitero sarà effettuato a piedi. L'utilizzo delle autovetture per il tragitto chiesa-cimitero dovrà essere autorizzato previa valutazione da parte del responsabile della Polizia Locale.

art. 9. Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri non si effettuano nei giorni riconosciuti festivi salvo nei casi di due o più festività consecutive in cui potranno svolgersi ugualmente le onoranze funebri con l'osservanza delle disposizioni successive per quanto riguarda l'orario di inizio delle cerimonie.

2. L'Ufficiale dello Stato Civile, avuto riguardo al periodo di osservazione prescritto, rilascia l'autorizzazione al seppellimento e stabilisce l'ora di inizio delle cerimonie funebri.

3. Le cerimonie avranno inizio con partenza dalla abitazione dell'estinto o dal luogo di deposito della salma. Per tutti i mesi dell'anno il corteo funebre potrà partire dal luogo di deposito del defunto dalle ore 9.00 alle ore 11:00, in ogni caso previa autorizzazione

Si potranno autorizzare due funerali di cui il primo, la mattina entro le 11:00; il secondo, nel pomeriggio, entro le 15.30; in ogni caso entrambi debbono essere soggetti a formale autorizzazione.

Eventuali altre date e orari dovranno necessariamente essere autorizzati dal Sindaco previa richiesta.

4. L'orario dei funerali viene stabilito dal responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso.

5. Il responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria adotta i provvedimenti che si rendono necessari trasmettendo le relative comunicazioni al personale incaricato del trasporto funebre, del cimitero e dell'azienda unità sanitaria locale, ove necessario e fornisce i chiarimenti richiesti.

art. 10. Riti religiosi o civili

1. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

2. Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

art. 11. Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

1. Il trasporto di cadavere in cimitero di altro Comune è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, a seguito di domanda degli interessati.

2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione.

Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

3. All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica de feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4. I feretri provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. È tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero o, eventualmente, per altro comune.

art. 12. Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme o cadaveri nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria a seguito di domanda degli interessati.

art. 13. Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal comune.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. È ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

art. 14. Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. L' idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.
3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, se esistente.

TITOLO III - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

art. 15. Disposizioni generali – vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e s. m. e i., nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i., o della forma associativa prescelta.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte I, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.
4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero e competono al comune anche le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
5. Il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

art. 16. Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi inclusi gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati a cura e onere della struttura sanitaria di accoglienza, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero od inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano regolatore cimiteriale adottato dal consiglio comunale nel quadro delle competenze di cui al decreto legislativo DPR 254 del 15 luglio 2003.

art. 17. Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nei cimiteri comunali sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- le salme delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, durante la vita, la residenza;
- le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, morte fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata nel cimitero stesso;
- i nati morti
- resti mortali delle persone sopra elencate.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

art. 18. Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e al reg. 4/2022.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a sistema di inumazione, il cimitero può disporre di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina per le sepolture private l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

art. 19. Piano regolatore cimiteriale

1. Il piano regolatore cimiteriale, ai sensi del capo X decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, valuta le necessità del servizio nell'arco di 10 anni.
 2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'azienda unità sanitaria locale. Si applica l'articolo 139 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.
 3. Nella elaborazione del piano si deve tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di
-

costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;

g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;

h) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a. campi di inumazione;
- b. campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c. tumulazioni individuali (loculi);
- d. tombe di famiglia di costruzione comunale;
- e. aree destinate alla dispersione delle ceneri;
- f. cellette ossario;
- g. nicchie cinerarie.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. La planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.

6. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale.

7. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

TITOLO V - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

art. 20. Inumazione

1. Le sepolture per inumazione comuni hanno la durata di **dieci anni**, computati dal giorno del seppellimento e vengono assegnate con soluzione di continuità iniziando da una estremità del campo e procedendo fila per fila.
2. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o delle norme di legge e regolamento regionali.

art. 21. Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal comune la posa, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, di croci, monumenti o lapidi.

Le dimensioni dei monumenti funebri o qualsiasi opera posata sulle tombe a inumazione non potranno superare i 2/3 della superficie.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunta, giorno, mese e anno della morte e nome di chi fa apporre il ricordo. È facoltà del responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria autorizzare altre iscrizioni integrative. È consentita l'applicazione della fotografia del defunto inumato purché sia di materiale indelebile e a lunga conservazione e di un portafiori e un porta ceri.

Le opere da collocare sulle fosse dovranno rispondere alle seguenti misure e caratteristiche:

- La misura della cordonatura dovrà essere lunghezza m. 1,65 larghezza 0,70 altezza non superiore a m. 0,15 dal piano terra; per quanto riguarda le fosse dei bambini le dimensioni della cordonatura sono lunghezza m. 1,30 larghezza m. 0,50 altezza non superiore a m. 0,15 dal piano terra.
- L'altezza delle opere di qualsiasi tipo non dovrà superare m. 1,00 dal piano della cordonatura
- Tanto per la cordonatura quanto per i cippi, le croci, le lapidi, i monumenti in genere, è proibito l'uso di arenaria denominata pietra di Malnate e la pietra nera denominata Saltrio nero, le pietre lavorate a scaglie, a finta roccia, a finto legno.
- A giudizio dell'Amministrazione potrà essere negato l'utilizzo di pietre o materiali che per il loro aspetto e la loro composizione fisica o chimica contribuissero a rendere meno serio e decoroso il sacro luogo.
- È assolutamente vietato porre sulle opere cimiteriali il nome della ditta fornitrice.

Nessuna opera potrà essere posata senza la preventiva autorizzazione.

La richiesta di autorizzazione, indirizzata al Responsabile della Polizia Mortuaria, dovrà essere corredata dai disegni del monumento, lapide o croce con l'indicazione dei materiali che verranno usati e le relative iscrizioni.

Ogni cippo, croce, lapide o monumento dovranno essere mantenuti in buono stato di manutenzione e non potranno essere apportate modifiche o sostituzioni se non a seguito di domanda motivata presentata dai concessionari o aventi diritto.

Allo scadere del periodo di concessione delle sepolture ad inumazione tutto ciò che è posto sulle fosse cade in proprietà del Comune. È fatta eccezione per le fotografie, i monumenti, gli ornamenti, ecc. per i quali gli eredi del defunto abbiano presentato richiesta scritta prima dell'effettuazione dell'esumazione.

In tale caso lo spostamento del monumento, ornamento, ecc. dovrà essere effettuato da personale incaricato dai richiedenti, con spese a loro completo carico e secondo le prescrizioni impartite dal Comune tramite gli uffici competenti.

3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

art. 22. Tumulazione

1. Il Comune può porre a disposizione dei privati:

- loculi di fascia o di punta;
- tombe o sepolcri individuali e collettivi a sistema di tumulazione;
- cappelle o edicole;
- ossari;
- aree per la costruzione di cappelle o edicole, tombe o sepolcri individuali e collettivi a sistema di tumulazione, se disponibili nel Piano Cimiteriale;
- aree per la collocazione di monumenti e ricordi funerari.

2. A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere le caratteristiche previste nell'allegato 3 R.R. 4/2022 (allegato al presente regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale)

3. Le tariffe di concessione riguardanti la tumulazione sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

4. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 e 31 del DPR 285/90.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con i dati anagrafici e la data di morte del defunto.

5. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie, loculi, ossari, lapidi sono a carico dei privati concessionari.

6. La durata delle concessioni è la seguente:

- loculi di fascia e di puntaanni 30
- cappelle o edicoleanni 99
- tombe, sepolcri collettivi a sistema di tumulazioneanni 80
- ossarianni 40

- aree per la costruzione di cappelle ed edicoleanni 99
- aree per la costruzione di tombe o sepolcri collettivi a sistema di tumulazione
.....anni 99

Per le sepolture di ogni tipo la decorrenza avrà inizio dal giorno di stipulazione del contratto e il diritto d'uso è circoscritto alla persona per la quale venne fatta la concessione.

Il Comune darà avviso agli interessati della scadenza nell'ultimo anno della concessione. Nel caso che i concessionari non risultassero reperibili verrà apposto un avviso sulla sepoltura per la durata di sei mesi, compreso il periodo delle "festività dei morti".

Allo scadere della concessione, per le sepolture di qualsiasi tipo, il Comune avrà la facoltà di procedere d'ufficio all'estumulazione od esumazione dei cadaveri e dei resti ivi contenuti per deporli nell'ossario del Comune o in campo comune.

Le cellette ossario verranno assegnate in occasione di esumazioni o estumulazioni o tumulazione di resti, ceneri.

L'assegnazione dei loculi avviene esclusivamente nel momento del decesso, per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

In fase di concessione cimiteriale potrà essere autorizzata l'assegnazione di due loculi vicini, da utilizzare uno per la tumulazione del deceduto e il secondo per uso futuro per il coniuge, convivente o parente di primo grado.

Nel loculo o tumulo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocate, in relazione alla capienza, urne cinerarie e i resti ossei, collocati in apposite cassetine, risultanti dall'esumazione o estumulazione di cadaveri.

È ammessa la retrocessione da parte di privati concessionari di loculi nuovi o già usati e resisi liberi per varie circostanze nonché di aree per edificazione di tomba di famiglia o cappella gentilizia.

Verrà rifiuta agli interessati:

- a) la metà della tariffa di concessione in vigore all'atto della concessione stessa se trattasi di sepoltura usata;
- b) i 2/3 della tariffa di concessione in vigore all'atto della concessione stessa se trattasi di sepoltura non usata.

Non potranno essere rifiute somme a qualsiasi titolo per i loculi individuali oltre il decimo anno dalla concessione.

È consentita la posa della fotografia del defunto tumulato nel cimitero purché sia di materiale indelebile e di lunga conservazione.

Sulle piastre o lapidi dei loculi è ammessa l'applicazione di portafiori e porta ceri che non dovranno sporgere più di cm. 13 dal piano della piastra, né essere infissi sulle fascette del rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide.

7. All'interno di un loculo di famiglia del concessionario è possibile collocare massimo quattro urne. all'interno di un loculo, è possibile collocare al massimo 4 urne cinerarie di defunti facenti parte della famiglia del concessionario.

art. 23. Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in tomba di famiglia o, eventualmente, in loculo che sia di disponibilità del comune, previo pagamento del deposito cauzionale stabilito in tariffa dalla Giunta Comunale.

2. La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

- per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;
- per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune con progetto esecutivo già approvato e finanziato;
- nel caso in cui il Comune sia sprovvisto di loculi;

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori.

4. Il richiedente la tumulazione temporanea dovrà costituire un deposito cauzionale.

5. Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2.

6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto a richiedere l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede a inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.

7. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.

8. È consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette di resti e di urne cinerarie.

TITOLO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

art. 24. Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco.
2. I calendari delle esumazioni ordinarie vengono predisposti dal responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria.
3. Le ossa che si rinvencono nel corso delle esumazioni ordinarie dovranno essere raccolte e depositate nell'ossario comune, sempreché coloro i quali avessero interesse non presentino richiesta di deposito in sepolture private o cellette ossario.
4. In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali, come stabilito dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998 allegata al presente regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale.

art. 25. Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del comune. Compete al responsabile del servizio cimiteriale del comune la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.
2. Annualmente, il responsabile del servizio cimiteriale del comune cura la stesura di elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso.

art. 26. Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della sanità.
4. Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva o diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tal e ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
6. Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le tariffe previste con apposita deliberazione di Giunta Comunale, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

art. 27. Estumulazioni

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in estumulazioni alla scadenza della concessione o estumulazioni prima della scadenza della concessione.
2. Sono estumulazioni alla scadenza della concessione, o ad esse equiparate, quelle eseguite dopo una permanenza in tumulo di almeno 30 anni, od allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni prima della scadenza della concessione sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a 30 anni;
 - su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio cimiteriale del comune cura la stesura dello scadenziario delle concessioni.

Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero per un periodo di due mesi comprendenti la Commemorazione dei Defunti.
5. I feretri verranno estumulati a cura degli operatori cimiteriali e/o addetti di agenzia servizi cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali che si rinvergono possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione, a termini dell'articolo 3, lett. g) legge 30 marzo 2001, n. 130.
7. Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione [scheletrizzazione] e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo

comune previa apertura della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

8. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del sindaco, tenuto conto dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

9. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno cinque anni dalla precedente.

art. 28. Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento nei confronti di coloro che le hanno eseguite (Comune e/o operatore). Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applicano le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale e devono essere corrisposte anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune o, preferibilmente, avviate alla calcinazione collettiva, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione.

3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa nei confronti di coloro che le hanno eseguite (Comune e/o operatore).

4. Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal servizio sociale del comune.

art. 29. Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.

4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

art. 30. Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.

2. Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Le croci e altri simboli religiosi, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

TITOLO VII - CREMAZIONE

art. 31. Cremazione e urne cinerarie

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso con l'osservanza delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 e regolamento regionale n. 4/2022.
2. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.
3. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
4. A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombaro, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con l'affidamento ai familiari, oppure accolte in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
5. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

art. 32. Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto espressa ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b, numeri 1 e 2 legge 130/2001, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale, se adottato; altrimenti nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del sindaco.
2. Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.
4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla

maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

6. La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione o da suo incaricato.

art. 33. Affidamento dell'urna cineraria

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal competente ufficio del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4. I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La

variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna.

6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura dietro pagamento delle quote previste.

7. L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

art. 34. Condizione di convivenza

1. La condizione di convivenza è verificata sulla base delle risultanze dell'Anagrafe della Popolazione Residente congiuntamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s. m. e i. da cui risulta che la coabitazione aveva luogo *more uxorio*.

art. 35. Autorizzazione alla sepoltura di urne

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

art. 36. Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 30 anni per le salme tumulate

1. Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o 30 anni dalla tumulazione, possono essere cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

2. Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso per la durata di 90 giorni consecutivi.

3. Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria provvederà a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se occorrenti, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione. Compete al responsabile dei servizi di polizia mortuaria acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.

4. Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

TITOLO VIII - POLIZIA DEI CIMITERI

art. 37. Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo un orario fissato, per stagioni dal Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.

art. 38. Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso a coloro che intendono effettuare nel Cimitero attività di questua.

a. Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiososo, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- n) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata;
- o) qualsiasi forma pubblicitaria fissa.
- p) la deposizione di vasi, cesti o contenitori vari di fiori sulla pavimentazione dei porticati.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

art. 39. Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti;
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

art. 40. Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture

1. Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
2. Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo 4, comma 2 e 3, del presente regolamento
7. Sono vietate:
 - decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili;
 - l'installazione di luci votive facilmente deperibili che a lungo andare nel tempo possano danneggiare la pavimentazione o altro; in tal caso saranno addebitati i costi del ripristino al titolare della luce votiva;
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
9. È consentito sulle tombe ad inumazione il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino l'altezza di m. 1.10 e che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia. Trova applicazione l'articolo seguente.

art. 41. Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o depositi.

2. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.

3. Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.

art. 42. Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Gli interventi dovranno essere garantiti da idoneo titolo abilitativo a seconda del tipo di intervento

TITOLO IX - CONCESSIONI

art. 43. Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono, inoltre, essere concesse per campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi individuali, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa stabilita con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni, estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i., previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria cui compete l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, Codice civile.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante *pro tempore*, i concessionari;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

art. 44. Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. La durata massima è fissata dall'art. 24 del presente Regolamento.

art. 45. Modalità di concessione

1. La sepoltura, individuale privata può concedersi per la tumulazione:
 - della salma o ceneri per i loculi e i posti individuali;
 - dei resti o ceneri per gli ossari
 - delle ceneri per le nicchie per urne.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento
3. Per la concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, di tombe di famiglia, cappelle o edicole nuove o che si rendessero disponibili, verranno seguiti i seguenti criteri di assegnazione:
 - 1 – numero delle salme già tumulate nel cimitero da traslare nella tomba di famiglia o cappella;
 - 2 – a parità di numero di salme, avrà precedenza il richiedente con contratto stipulato in data più recente;
 - 3 – a parità delle precedenti condizioni si procederà al sorteggio alla presenza di tutti i richiedenti;
 - 4 – si provvederà parimenti al sorteggio alla presenza dei richiedenti qualora non si verificasse la condizione di cui al punto 1.

Per l'assegnazione di aree in concessione per la realizzazione di tombe private il comune si riserva la facoltà di provvedere ad affiggere avviso pubblico per un periodo minimo di trenta giorni e gli interessati potranno presentare domanda nel periodo indicato. Le domande presentate fuori termine non saranno tenute in considerazione.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione;

Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto esecutivo di ampliamento cimiteriale o di costruzione *ex-novo* di cimitero, è data facoltà al comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali, deposito che non sarà restituito.

art. 46. Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato – esclusivamente – alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla famiglia o collettivo ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente

concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 comma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dall'unito civilmente, dal convivente di fatto, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. e i.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. e i., sperando comunque, e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. e i.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. e i. od istanza avente la forma di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. e i. dal titolare della concessione depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno tre anni prima del decesso della persona per la quale è richiesta la sepoltura, la quale potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione e, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione dei feretri di tutte le salme, di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti. Tuttavia, su domanda degli aventi diritto, potrà essere autorizzata la tumulazione di altre persone non comprese nell'elencazione di cui ai precedenti commi previo pagamento di una somma uguale alla tariffa di concessione stabilita per il loculo o celletta individuale di prima fila al momento della richiesta

8. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo.

9. Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura *jure sanguinis*, quale regolato dal presente articolo.

10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

art. 47. Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

a. Cappelle storiche

1. La manutenzione delle cappelle identificate come "storiche" spetta ai concessionari; la manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere di restauro necessarie; il comune si riserva di prescrivere degli interventi, per motivi di decoro, di sicurezza o igiene; per qualsiasi intervento dovrà essere richiesta autorizzazione all'ufficio tecnico comunale mediante idonea richiesta in carta semplice a firma di tecnico abilitato per competenza.

art. 48. Costruzione delle opere – termini

1. Le concessioni in uso di aree per la costruzione di tombe individuali o collettive private, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro due anni dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal dirigente competente, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 180 giorni ai termini predetti.

TITOLO X - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

art. 49. Divisione, subentri

1. Per le cappelle gentilizie più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio comunale competente, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Servizio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari.
9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni i per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

art. 50. Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso non spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, alcun rimborso.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

art. 51. Rinuncia a concessione di aree non utilizzate

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree non utilizzate, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

art. 52. Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la costruzione di tombe private, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

art. 53. Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal comune e già utilizzati a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso non spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, alcun rimborso.

TITOLO XI - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

art. 54. Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

art. 55. Decadenza

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando vi sia stato utilizzo per salme di persone alle quali la concessione non è riservata;
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
- f) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- g) quando vi sia l'estinzione della famiglia;
- h) quando vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili.

3. In casi di irreperibilità, previa indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il comune non disponga, ai propri atti, di nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i. e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

art. 56. Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1. La decadenza ha effetto dal momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.
2. Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
3. Dopodiché, il comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

art. 57. Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

TITOLO XII - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

art. 58. Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
3. L'autorizzazione è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione in genere, è sufficiente la comunicazione al Comune.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

art. 59. Autorizzazioni, permessi di costruzione di sepolture private, collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale ed essere approvati dal comune.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme, nonché di cassette per resti od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro, come previsto dall'art. 24, comma 6.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. In particolare, il perimetro esterno delle tombe non potrà essere cementato se non per un cordolo laterale di 10 centimetri di larghezza. Si evidenzia inoltre che l'accesso alle sepolture private dovrà avvenire senza manomettere o eseguire scavi nelle aree circostanti.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal responsabile del Servizio Tecnico.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile del Servizio Tecnico.

9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

art. 60. Abaco degli interventi

1. Tutti gli interventi sono soggetti a rilascio di titolo abilitativo come di seguito specificato:

- a. manutenzione ordinaria: Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)
- b. manutenzione straordinaria: Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
- c. Restauro e risanamento conservativo: Permesso di Costruire (PDC)
- d. Nuova costruzione: Permesso di Costruire (PDC)
- e. Ristrutturazione edilizia: Permesso di Costruire (PDC)

2. Ogni intervento di cui al comma 1, è soggetto ad Autorizzazione all'esecuzione di opere e lavori da parte della Soprintendenza ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i.

art. 61. Abaco del colore

1. La tinteggiatura dovrà rispettare i colori tradizionali, scelti in accordo con gli uffici comunali previa campionatura per evidenziarne la più consolidata preesistenza storica, elemento che resta imprescindibile e, di norma, sarà costituita da colori in pasta.

2. Le gamme coloristiche previste saranno nelle gamme dei bianchi e dei gialli (le più ripetute nel contesto di San Bassano) ponendo attenzione al rapporto cromatico ed ambientale con gli edifici limitrofi e comunque a tinta unita. Altre tipologie di colorazioni potranno essere valutate con gli uffici comunali attraverso studi cromatici puntuali.

3. Per le facciate non intonacate, il ricorso a materiali lasciati a vista (pietre, pietre e mattoni) dovrà essere giustificato da preesistenza in sito e/o da elementi tradizionali dell'intorno immediato.

4. Affreschi, lavorazioni a graffito esistenti e di pregevole fattura, dovranno essere mantenuti, quale elemento di memoria locale e per tanto non andranno rimossi dalle facciate.

art. 62. Responsabilità - deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. Il comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stata comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati e trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi

di acqua, energia elettrica, smaltimento di rifiuti, oneri gestionali e di custodia o vigilanza, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

art. 63. Recinzione aree - materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del Servizio Tecnico.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

art. 64. Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del Servizio Tecnico. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

art. 65. Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dagli Uffici Comunali.

2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche e previa autorizzazione comunale.

art. 66. Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

art. 67. Vigilanza

1. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale e l'eventuale definizione della somma da trattenere.

art. 68. Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando agli Uffici Comunali preposti.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto a:

- a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d) svolgere le operazioni di seppellimento curando che siano autorizzate e si compiano secondo le normative vigenti;
- e) sorvegliare affinché siano rispettate le norme di polizia interna del cimitero e riferire tempestivamente ogni esigenza e inconveniente

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO XIII - DISPOSIZIONI VARIE

art. 69. Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero principale del comune può essere riservata dal piano regolatore cimiteriale apposita zona detta "degli Uomini Illustri", in cui la giunta comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.
2. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".
3. È altresì ammesso che il piano regolatore cimiteriale possa riservare aree o monumenti funebri a tali categorie con oneri a carico del comune o delle famiglie che lo richiedano, fermo restando che l'appartenenza a tali categorie compete alla giunta comunale.

art. 70. Catasto cimiteriale e registrazioni

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.
2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.
3. Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

art. 71. Annotazioni in catasto cimiteriale

1. Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero della concessione cimiteriale;
 - [c] le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) la natura e la durata della concessione;
 - h) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

art. 72. Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

art. 73. Schedario dei defunti

1. Presso l'ufficio di Polizia Mortuaria è tenuto con mezzi informatici lo schedario dei defunti.
2. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura;
 - c) la scadenza della concessione;

art. 74. Scadenziario delle concessioni

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.

TITOLO XIV - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

art. 75. Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

art. 76. Responsabile del servizio di poliziamortuaria

1. Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i., spetta al responsabile del servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al responsabile del servizio, su deliberazione della giunta comunale.

art. 77. Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

art. 78. Sepolture private a tumulazioni pregresse - mutamento del rapporto consessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"*immemorabile*", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.
2. Gli interessati che ritengano di non chiedere l'accertamento in sede giurisdizionale potranno produrre apposita istanza con la quale chiederanno al Comune il riconoscimento della sussistenza del diritto d'uso.

La domanda dovrà essere corredata da documentazione o, occorrendo, da atti di notorietà e contenere le dichiarazioni relative al grado di parentela con i defunti sepolti, all'inesistenza di altri soggetti aventi titolo alla concessione e fornire tutte le notizie ritenute utili per il riconoscimento del diritto

3. Ove i fatti risultino comprovati, la Giunta Comunale ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al/ai richiedente/i ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.

art. 79. Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s. m. e i. e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.

2. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune o del gestore del cimitero, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

art. 80. Disposizioni finali e transitorie

Si intendono abrogate e sostituite le disposizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 27 del 16.06.1978.

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, se non perseguibili dalla legge penale o da altre leggi dello Stato, saranno punite con una sanzione amministrativa stabilita dalla Giunta Comunale.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285, nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nel regolamento di polizia mortuaria della Regione Lombardia n. 4 del 14 giugno 2022.

ALLEGATO n. 3 al RR. N. 4 del 14 giugno 2022 *“Caratteristiche tecniche dei loculi”*

1. Caratteristiche tecniche generali dei loculi stagni e dei loculi aerati

I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura.

Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a cm. 80x40x40.

Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di cm. 0,40 × 0,40 × 0,40.

2. Caratteristiche tecniche dei loculi stagni

Sotto il feretro devono essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni strutturali fisse o elementi mobili capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.

I loculi devono essere realizzati con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita di liquidi e dei gas di putrefazione.

3. Caratteristiche tecniche dei loculi aerati

I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o ristrutturati.

Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da consentire il trattamento dei liquidi e dei gas di putrefazione.

La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può avvenire sia all'interno del loculo sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.

La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione. Tali sistemi impiegano filtri adsorbenti con particolari caratteristiche fisico-chimiche, filtri biologici o soluzioni miste.

La capacità di depurazione dei filtri deve essere tale da evitare che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.

I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute.

In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro devono essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni strutturali fisse o elementi mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi. Devono essere inoltre utilizzate quantità adeguate di materiale assorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante.

In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, devono essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.

Il loculo deve essere realizzato con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.

La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo stesso, nonché dotato di adeguata resistenza meccanica.